



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

SEZIONE 40

SEZIONE

N° 40

REG.GENERALE

N° 1515/13

UDIENZA DEL

30/09/2013

ore 15:00

SENTENZA

N°

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LAPERTOSA	FLAVIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CARFAGNA	MAURIZIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CHIAMETTI	GUIDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

10466

PRONUNCIATA IL:

30/9/13

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

25/10/14

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. [redacted]/13
spedito il 09/02/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted]
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

proposto dal ricorrente:

difeso da:
DOTT.ZAMBELLO GIUSEPPE DOTT.CUCCO PAOLO
VIALE TANARA 5 43100 PARMA PR

Il Segretario

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sez. 40

In data 30/09/2013

Ha emesso la seguente

Sentenza

Sul ricorso proposto da: [REDACTED] R.G.R. n. [REDACTED] 13
-per il ricorrente: annullamento avviso di accertamento relativo all'anno 2007, con vittoria delle spese di giudizio.
-per l'Ufficio: rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.

Svolgimento del processo.

Trattasi di un accertamento relativo all'anno 2008 in cui l'Ufficio ha rideterminato sinteticamente il reddito imponibile della contribuente sulla base delle spese sostenute per incrementi patrimoniali e per la gestione di beni e servizi avuti a disposizione (redditometro). In particolare gli incrementi patrimoniali si riferiscono all'acquisto di un immobile in [REDACTED] e della nuda proprietà di un immobile sito in [REDACTED] e le spese di gestione quelle relative all'abitazione principale e auto a benzina. La ricorrente dimostra con ampia documentazione allegata la propria capacità contributiva, giustificata dall'accensione di un mutuo per l'acquisto dell'immobile in [REDACTED] (riconosciuto dall'Ufficio) e donazioni e intervento da parte della famiglia che ha fornito alla ricorrente i mezzi per l'auto, il mantenimento dell'immobile e i mezzi ulteriori necessari per l'acquisto dell'immobile.

L'Ufficio considera detta documentazione tardiva, non fornita in sede di contraddittorio e pertanto non ammissibile.

Invero la ricorrente che dimorava a Firenze ha ricevuto la richiesta di documentazione successivamente alla data indicata per il contraddittorio dall'Ufficio, in quanto l'invito era stato inviato per posta raccomandata a Milano, ritirato dal custode e solo successivamente inoltrato alla ricorrente. L'Ufficio procedeva con l'emissione dell'avviso di accertamento, e la ricorrente proponeva istanza di autotutela allegando ampia documentazione. L'Ufficio però respingeva la richiesta non considerando la documentazione valida perché consegnata solo dopo l'emissione dell'avviso di accertamento.

La causa dopo discussione in pubblica udienza viene assunta a decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato. La capacità contributiva della ricorrente è sufficientemente documentata: l'asserita (da parte dell'Ufficio) tardività nella produzione della documentazione, peraltro giustificata dall'aver ricevuto l'invito al contraddittorio solo dopo l'instaurazione dello stesso, non implica l'inammissibilità delle prove documentali, a meno che non siano state volutamente sottratte o perché la ricorrente si sia rifiutata di fornirle (e non è questo il caso).

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio a corrispondere le spese di giudizio alla ricorrente nella misura di € 2.000,00 onnicomprensive.

Milano, 30/09/13

Il relatore

Il Presidente